




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

21 GEN 2013

Oggetto



R.G.N. 14313/2010

Cron. 1311

Rep.

ESENTE REGISTRAZIONE - TRIBUNALE DI CASSAZIONE - 2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Presidente - Ud. 06/11/2012
- Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. ENRICA D'ANTONIO - Consigliere -
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14313-2010 proposto da:

elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA presso lo
studio dell'avvocato che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
giusta delega in

2012

atti

3606

- **ricorrente** -

contro

S.R.L. IN LIQUIDAZIONE,

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

, presso lo studio dell'avvocato

, che la rappresenta e difende giusta delega

in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 445/2009 della CORTE D'APPELLO

di MILANO, depositata il 26/05/2009 r.g.n. 2046/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. GIULIO

MAISANO;

udito l'Avvocato ;

udito l'Avvocato per delega

;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 gennaio 2010 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 26 aprile 2007 con la quale è stata rigettata la domanda di _____ intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento disciplinare comunicatogli il 31 gennaio 2006 dalla _____ s.r.l. per avere divulgato a terzi il contenuto di una e-mail riguardante costi, margini e strategie di potenziale aggiudicazione di un contratto. La corte territoriale ha motivato tale pronuncia confermando il giudizio sul carattere di riservatezza della corrispondenza aziendale inviata dal _____ a due sindacalisti e ritenendo non invocabile l'intento del lavoratore di essere tutelato dai sindacalisti per un comportamento ritenuto illegittimo del datore di lavoro; inoltre la corte milanese ha ritenuto la fattispecie in esame analoga a quelle per le quali l'art. 24 CCNL di categoria prevede il licenziamento per giusta causa.

Il Perrotta propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo articolato su due punti.

Resiste con controricorso la _____ s.r.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 2105 cod. civ. ed alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare si deduce che la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura riservata del documento aziendale inviato dal ricorrente non contenendo alcun elemento riconducibile a strategie aziendali, mentre la dicitura "riservato" apposta in calce al documento stesso costituirebbe una mera clausola di stile. Inoltre i sindacalisti destinatari della comunicazione non potrebbero essere considerati soggetti terzi. In ordine all'interpretazione analogica delle

1



norme contrattuali in materia di licenziamento per giusta causa, si deduce che l'ipotesi in esame non sarebbe in alcun modo assimilabile alla rivelazione di segreti industriali; inoltre la corte d'appello non avrebbe accertato l'elemento soggettivo dell'azione, cioè la volontà del lavoratore di violare il segreto aziendale.

E' pregiudiziale la questione dell'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 bis c.p.c.

Invero il ricorrente ha omissis la formulazione del quesito di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 4 dell'art. 360 c.p.c. Nè può in ogni caso ritenersi che il quesito di diritto sarebbero in ogni caso presenti nell'illustrazione del motivi, sottoposto all'esame di questa Corte, poiché la prescrizione formale introdotta dalla norma in esame non può essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possano desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso, poiché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell'abrogazione tacita della norma in questione che ha introdotto, a pena di inammissibilità, il rispetto di un requisito formale, che deve esprimersi, per i motivi da 1 a 4 dall'art. 360 c.p.c., nella formulazione di un esplicito quesito di diritto tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, quesito che deve trovare la sua collocazione a conclusione dell'illustrazione di ciascun motivo di ricorso che, da sola, non è perciò sufficiente ai fini del rispetto della norma in esame. E, pertanto, pur non richiedendosi specifici requisiti di forma, deve pur sempre essere formulato, nei casi da 1 a 4, a conclusione ^{dell'illustrazione} dell'istruzione di ogni singolo motivo ed in aggiunta ad essa, il quesito che deve segnare i confini della pronuncia del giudice. La formulazione del quesito richiesto dalla legge e la chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza della motivazione, nei termini innanzi specificati, non si

A. C. M.

Yls

rinvengono perciò nel ricorso sottoposto all'esame di questa Corte. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e applicabile nella specie ai sensi dell'art. 27 decreto citato, comma 2, trattandosi di ricorso contro provvedimento pubblicato dopo la data della sua entrata in vigore (Cass. S.U., n. 7258/07).


Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 6 novembre 2012.

Il Consigliere est.



Il Presidente



Deposito in Cancelleria



21 GEN 2013

